

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (79)652

Vol. 1979/0221

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

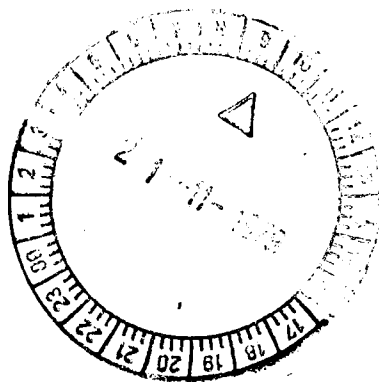
COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(79) 652 def.

Bruxelles, 16 novembre 1979

Proposta di
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
che modifica la direttiva 66/403/CEE relativa alla
commercializzazione dei tuberi-seme di patate

(Presentata dalla Commissione al Consiglio)



COM(79) 652 def.

RELAZIONE

Le importazioni nella Comunità di tuberi-seme di patate originari dai paesi terzi dipendono :

- dal regime fitosanitario comunitario,
- dall'equivalenza del sistema di certificazione dei tuberi-seme di patate, ai sensi della direttiva 66/403/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate.

I tuberi-seme di patate originari dal Canada sono oggetto, nelle condizioni attuali, di obiezioni di natura fitosanitaria.

In effetti, ai sensi del regime fitosanitario comunitario, questi tuberi-seme possono, a questo stadio, essere introdotti nella Comunità, soltanto a titolo derogatorio in condizioni restrittive e per un periodo limitato.

Tuttavia, al fine di permettere di utilizzare il periodo limitato sopra richiamato, è necessario adattare il periodo di validità delle constatazioni di equivalenza già effettuate a tale scopo. Ne risulta, che i tuberi-seme di patate introdotti ai sensi di queste regole, possono essere commercializzati solo in quegli Stati membri che fanno uso di tali possibilità.

Proposta di
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

che modifica la direttiva 66/403/CEE relativa alla commercializzazione
dei tuberi-seme di patate

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che l'articolo 15 della direttiva 66/403/CEE del Consiglio (1), modificata da ultimo dalla direttiva 78/816/CEE (2), risulta che dal 1° luglio 1975 gli Stati membri non possono più in principio riconoscere, sotto la propria responsabilità, l'equivalenza degli esami e dei controlli effettuati nei paesi terzi;

considerando tuttavia che, poiché non erano ancora terminati i lavori destinati a permettere una constatazione comunitaria di equivalenza, è stata concessa agli Stati membri la facoltà di prorogare la durata di validità delle constatazioni di equivalenze già effettuate; che questa proroga è stata applicata in pratica solo nei confronti del Canada;

considerando che l'utilizzazione di questa proroga è condizionata al regime fitosanitario comunitario;

considerando che in virtù di questo regime i tuberi-seme provenienti dal Canada possono, a questo stadio, essere introdotti nella Comunità solo a titolo derogatorio in condizioni restrittive e per un periodo limitato;

considerando d'altronde che una constatazione comunitaria di equivalenza nei confronti del Canada non sarebbe a questo stadio motivata;

considerando tuttavia che è opportuno accordare la possibilità di utilizzare il periodo limitato sopra richiamato; che è necessario conseguentemente prolungare il periodo di validità delle constatazioni di equivalenza già effettuate dagli Stati membri;

(1) G.U. n. 125 dell'11.7.1966, pag. 2320/66

(2) G.U. n. L 281 del 6.10.1978, pag. 18

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

Fatte salve le disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali (2), la data del 30 giugno 1979, prevista dall'articolo 15, paragrafo 2 bis, della direttiva 66/403/CEE è sostituita da quella del 31 marzo 1980.

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva con effetto dal 1° luglio 1979. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

(2) G.U. n. L 26 del 31. 1.1977, pag. 20